



REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI SPONSORIZZAZIONI A
SOSTEGNO (anche) DI ASSOCIAZIONI E SODALIZI
AVENTI FINALITÀ CULTURALI, SPORTIVE,
SOCIALI E DEL TEMPO LIBERO DA PARTE DI
LINEE LECCO S.p.A.

Approvato con determina n. 32 del 17.10.2017

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ASSOCIAZIONI E SODALIZI AVENTI FINALITÀ CULTURALI, SPORTIVE, SOCIALI E DEL TEMPO LIBERO DA PARTE DI LINEE LECCO SPA

PREMESSA

Linee Lecco S.p.A. è una Società pubblica partecipata al 100% dal Comune di Lecco – Socio Unico - e che alla stessa dunque si applica, tra le altre normative, il D. Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico delle Società Pubbliche).

Le normative di riferimento sono le seguenti:

- Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, Decreto convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".
- Modello Organizzativo 231/2001, che tra l'altro prevede importi da dedicare a questo genere di attività "di valore minimo".

Art. 1 – Definizione

Ai fini del presente Regolamento si definisce:

- 1) **contratto di sponsorizzazione**: un contratto a prestazioni mediante il quale Linee Lecco SpA si impegna ad erogare un determinato corrispettivo in denaro o di fornire una prestazione, diretta od indiretta, a favore del richiedente, volte a finanziare singole iniziative nel settore culturale, sociale, turistico o sportivo anche a fronte dell'obbligo da parte del richiedente di garantire la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi fisici o digitali, il nome, il logo, il marchio, i servizi e simili, nei modi previsti dal contratto di sponsorizzazione;
- 2) **sponsorizzazione**: ogni corrispettivo in denaro, ovvero ogni prestazione diretta o indiretta erogata da Linee Lecco SpA, allo scopo di promuovere il nome, il marchio, attività, servizi e simili, al fine di conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio di immagine;
- 3) **soggetto promotore**: persona fisica o giuridica, pubblica o privata, senza scopo di lucro, che richiede a Linee Lecco SpA di stipulare un contratto di sponsorizzazione;
- 4) **spazio pubblicitario**: lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto atto a veicolare informazioni di interesse della società.

Ai fini del presente Regolamento non costituisce sponsorizzazione l'erogazione di somme a titolo di liberalità oppure l'intervento annuale al Fondo Sociale Aziendale soggetto, comunque, a delibera dell'Amministratore Unico. In particolare l'intervento annuale al Fondo Sociale Aziendale si fonda sulla volontà di sostenere e incrementare le attività culturali, sociali e ricreative dei lavoratori organizzati in circoli aziendali considerate quale fattore positivo e di recupero psico-fisico dei lavoratori stessi, al fine di potenziare l'associazionismo così come regolamentato dalle leggi vigenti ed art. 11 della legge 300/1970.

Art. 2 – Oggetto e finalità

Il presente Regolamento, disciplina le condizioni e le modalità operative per la concessione di sponsorizzazioni.

Le finalità perseguite afferiscono alla promozione dell'immagine e del servizio di Linee Lecco SpA.

Art. 3 – Requisiti

La sponsorizzazione deve rispondere ai seguenti requisiti:

- a) il soggetto richiedente, persona fisica o giuridica, deve avere posto la sede all'interno dell'area di competenza del servizio svolto;
- b) l'attività proposta non deve avere scopo di lucro;
- c) l'ammontare della richiesta non deve superare la somma complessiva di Euro 1.000,00 annuo salvo situazioni di assoluta rilevanza da valutare, di volta in volta, da parte dell'Amministratore Unico;
- d) le attività riguardanti i portatori di Handicap, gli anziani e il mondo giovanile avranno precedenza rispetto alle altre.

Linee Lecco SpA, resterà ovviamente libera di valutare ogni richiesta di sponsorizzazione, senza impegno alcuno, e senza necessità di alcuna specifica motivazione in caso di non accoglimento. Peraltro, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, Linee Lecco SpA potrà non accogliere le richieste di sponsorizzazione nei seguenti casi:

- possibilità di conflitto con gli scopi istituzionali di Linee Lecco S.p.A.;
- possibilità che l'attività, per la quale la sponsorizzazione è richiesta, possa essere fonte di pregiudizio o danno all'immagine dell'Azienda o alle sue iniziative;
- reputi l'attività inaccettabile per motivi di pubblico interesse;
- l'attività possa, direttamente o indirettamente, avere attinenza o propaganda di natura politica, religiosa o sindacale;
- l'attività possa, direttamente o indirettamente, avere attinenza con la promozione di tabacco, prodotti alcolici, farmaceutici, materiale pornografico e a sfondo sessuale, gioco d'azzardo;
- l'attività esprima messaggi che possano essere correlati ad espressioni di fanatismo o razzismo o che non siano in linea con il rispetto delle pari opportunità tra generi ed etnie.

Sono altresì esclusi soggetti richiedenti che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per violazione della sicurezza e della salute delle persone o per obblighi riguardanti la tutela dei consumatori o dell'ambiente e per reati contro la Pubblica Amministrazione.

Le sponsorizzazioni che verranno erogate devono, comunque, essere in sintonia con gli interessi pubblici del Comune di Lecco.

Art. 4 – Budget annuo

L'ammontare annuo del monte sponsorizzazioni è stabilito con apposita delibera dell'Amministratore Unico, che affiderà al Direttore il compito di gestire le varie richieste.

L'ammontare è determinato tenendo in considerazione i risultati di Bilancio dell'Esercizio precedente e comunque non potrà superare la somma di euro 15.000,00. Tale somma non è comprensiva delle liberalità di cui all' art. 1 che, comunque, non potranno essere superiori a euro 5.000,00 oltre a quanto devoluto al Fondo Sociale Aziendale.

Art. 5 – Contratto di sponsorizzazione

La sponsorizzazione è regolata mediante sottoscrizione di apposito contratto nel quale sono stabiliti in particolare:

- a) oggetto del contratto, finalità e durata;
- b) diritto di Linee Lecco SpA all'utilizzo in esclusiva o meno degli spazi pubblicitari nel corso delle iniziative per le quali sia prevista la sponsorizzazione;
- c) importo della sponsorizzazione;
- d) definizione delle eventuali spese di progettazione e realizzazione (sviluppo dell'idea, produzione dei supporti, ecc.);
- e) modalità di svolgimento della sponsorizzazione, eventuali garanzie richieste e responsabilità;
- f) obblighi del richiedente la sponsorizzazione ed eventuali penalità in caso di inadempimento;
- g) disciplina della facoltà di recesso e modalità di risoluzione;

h) prescrizione in materia di controversie e spese contrattuali.

Art. 6 – Aspetti fiscali

Il regime fiscale a cui deve essere sottoposto il contratto di sponsorizzazione è quello derivante dall'applicazione dei D.P.R. 633/72 e 917/86 e ad ogni altra normativa di competenza.

Art. 7 - Controlli

Linee Lecco SpA si riserva la facoltà di svolgere verifiche periodicamente, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti nel contratto di sponsorizzazione.

Il richiedente si obbliga a porre in essere tutte le attività atte a non limitare il potere di controllo di Linee Lecco S.p.A..

Art. 8 – Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto è di competenza esclusiva del Foro di Lecco.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente.

Lecco, 27.10.2017